



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 15 del 12/03/2021

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Commercio e polizia amministrativa

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: **MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 – NUOVE DISPOSIZIONI SUI CIRCOLI CULTURALI, RICREATIVI E SOCIALI.**

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del Decreto Legge 16 marzo 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 52 del 02/03/2021 – Suppl. Ordinario n. 17;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021, adottata ai sensi dell'art. 1 commi 16 *sexies* e 16 *septies* del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. “zona bianca” come determinate dal DPCM 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DL 25 marzo 2020, n. 19;

RITENUTO ESSENZIALE dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai fini della tutela della salute pubblica e della possibilità di mantenimento delle aperture delle attività economiche concesse dalla permanenza in “zona bianca”;

RICHIAMATO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTA l'ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021 adottata dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, nella parte in cui disciplina le attribuzioni del Sindaco;

VISTO l'art.32 della legge n .833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO lo statuto comunale;

Per le motivazioni espresse, fermo restando l'obbligo di applicazioni di quanto sancito dal DPCM del 2 marzo 2021 e dall'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021

ORDINA

che è consentita la riapertura dei circoli culturali, ricreativi e sociali e con specifico riferimento agli orari di apertura trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, punti a) e b), dell'Ordinanza regionale n. 4 del 28 febbraio 2021;

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dalla data odierna fino al 6 aprile 2021; per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le misure anti-contagio di cui al DPCM 2 marzo 2021 e le disposizioni sancite con Ordinanza regionale n. 4 del 28 febbraio 2021

DEMANDA

Al Comando di Polizia locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio *on-line* ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- All'ATS Sardegna ASSL Sassari;
- Al Comando di Polizia locale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO